



& Diritto Avanzato

## Espropriazioni e contributo unificato

### Espropriazioni forzate, criterio per individuare il soggetto tenuto al pagamento del contributo unificato

#### RISPOSTA (del Ministero della Giustizia, Direzione della giustizia civile)

In ambito di espropriazioni forzate, il criterio generale per individuare il soggetto tenuto al pagamento del contributo unificato è quello fissato dall'articolo 14, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale in tali procedure esecutive il contributo unificato viene pagato da **chi "fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati"**; nelle ipotesi in cui tale istanza non venisse formalizzata attraverso il deposito di uno specifico atto (come ad es. può accadere nel pignoramento presso terzi), ovvero nel caso in cui non vi fossero istanze per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, come nelle esecuzioni degli obblighi di fare o non fare (ex artt. 612 e segg. c.p.c.), il contributo unificato dovrà essere pagato dal **soggetto che ha dato origine alla procedura esecutiva**.

Anche in caso di **perdita dell'efficacia del pignoramento** (verificabile quando né il creditore procedente né le altre parti di cui all'art. 159 ter disp. att. c.p.c. abbiano provveduto all'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva), il creditore procedente non può considerarsi libero da adempimenti, alla luce del disposto di cui all'art. 164-ter disp.att. c.p.c., rimanendo lo stesso "responsabile degli effetti del pignoramento e della necessità che il debitore può avere di non attendere la perenzione del vincolo, quale conseguenza dell'inattività del procedente, e di ottenere senza indugio una pronuncia dell'autorità giudiziaria" (parere dell'Ufficio Legislativo di questo Ministero, prot. n. 5241.U del 28.6.2018).

*Pertanto, nell'espropriazione presso terzi il contributo unificato deve essere versato dal creditore procedente nel momento in cui questi pone in essere le formalità di iscrizione a ruolo previste dall'art. 543, comma 4, c.p.c.*

NDR: grassetto e collegamenti ipertestuali a cura della Redazione della *Rivista*.

#### **FONTE**

Foglio Informativo n. 1/2021 (provvedimento 3 agosto 2020)

[www.LaNuovaProceduraCivile.com](http://www.LaNuovaProceduraCivile.com)